IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 05/10/2011 è stata notificata sentenza n. 2471/2011 ,pronunciata in data 20/08/11 ,munita della formula esecutiva , dal Tribunale di Ascoli Piceno sezione staccata di SBT., inerente al contenzioso tra questo Comune e Capriotti Anna Maria , concernente il risarcimento danni causati dalla presenza di fanchiglia sul manto stradale;
- con la medesima sentenza questo Ente è stato condannato al pagamento delle seguenti somme:

a favore Capriotti Anna Maria

a) euro 9.751,33 a titolo di risarcimento
b) spese di lite 9.244,86

per un totale comprensivo di oneri di € 18.976,19

Dato atto che il Comune si è regolarmente costituito nel processo civile in questione con il patrocinio di legale all'uopo incaricato, l'avv. Bruno Massicci;

Atteso che l'amministrazione si riserva la possibilità di valutare la convenienza ad un appello a verifica dei benefici eventualmente ottenibili rispetto alle ulteriori spese;

Visto 14 D.L. 669/1996 convertito in legge n. 30/97 così come modificato dalla l'art. 147 lett.a) della legge 23.12.2000 n.388 che prevede , per gli enti pubblici, il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva entro il termine di 120 giorni dalla loro notifica ;

Ricordato peraltro che le sentenze civili ed amministrative di primo grado sono, di regola, esecutive e che occorre adoperarsi per evitare aggravi di spese per procedure esecutive in danno dell'Ente;

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, che la medesima condanna e il pagamento che da essa consegue integri la previsione di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00), ai sensi del quale il Consiglio comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Dato atto che non si dispone, allo stato, di elementi per addivenire all'esperimento di azioni di regresso nei confronti di terzi per il danno cagionato all'Ente e promanante dal pagamento degli oneri accessori, fermo restando che ogni eventuale responsabilità sarà accertata dal competente Organo Giurisdizionale contabile cui la deliberazione di riconoscimento sarà trasmessa ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. n. 289/02;

Ritenuto di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio,

Dato atto altresì che al pagamento del debito si provvederà con fondi propri di bilancio;

Preso atto che il punto 81 del documento sui principi contabili degli enti locali, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 8 gennaio 2004, e riguardante la "Gestione nel sistema di bilancio", testualmente, stabilisce che "*La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie*";

Sentita l'esposizione del Consigliere Erbuto e gli interventi del Consigliere Agostinelli intesi ad ottenere chiarimenti in merito all'iter seguito;
Visto e richiamato l'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00);
Sentita la discussione
Con voti n. n.12 favorevoli e n. 4 contrari(Agostinelli-Ciabattoni-Gagliardi-Pagnoni)

DELIBERA

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di cui in narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

2 demandare al responsabile del servizio l'adozione di tutti gli oneri conseguenti ;

Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Marche ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n. 289/02.